

GUIDA ALLA LETTURA dei DECRETI del 25/03/2020: DPCM & MISE



Questa informativa comprende:

1. [Guida alla lettura del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/03/2020](#) pag. 1
2. [Guida alla lettura del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25/03/2020](#) pag. 2
e [Tabella con codici ATECO aggiornati](#) pag. 3
3. [Ulteriori chiarimenti al Dpcm 22/03/2020 in seguito agli aggiornamenti del MISE con l'aiuto delle FAQ di Confindustria e le FAQ del Governo](#) pag. 6

1. IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 MARZO 2020

Nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 24 marzo 2020 a Palazzo Chigi e, su proposta del Presidente Conte e del Ministro della salute Speranza, ha approvato **nuove misure urgenti** in vigore **da giovedì 26 marzo 2020**.

➤ [VAI AL TESTO DEL DPCM 25/03/2020](#)

In estrema sintesi, il Decreto stabilisce:

- una **rimodulazione delle norme** fin qui previste dai precedenti Dpcm,
- **maggiore autonomia alle Regioni** e
- **sanzioni più dure** per chi non rispetta le restrizioni.

In [conferenza stampa](#) il premier Conte ha chiarito alcuni dei punti salienti contenuti nel nuovo decreto, come la data del 31 luglio 2020 e la maggiore autonomia data alle Regioni.

Andiamo con ordine e rileggiamo passo-passo il decreto:

A. I TEMPI DELLE MISURE E I CHIARIMENTI SULLA DATA DEL 31 LUGLIO (ART. 1, COMMA 1)

Il decreto-legge prevede la possibilità di adottare, su parti o sull'intero territorio nazionale, **per periodi non superiori a trenta giorni e fino al 31 luglio 2020**, una o più misure restrittive, con possibilità di modularne l'applicazione secondo l'andamento del virus.

Riguardo alla data del 31 luglio, il premier ha voluto specificare che questo era l'orizzonte temporale fissato a fine gennaio come finestra emergenziale, ma **non significa affatto che le misure restrittive resteranno in vigore fino ad allora**: " *Si è creata discussione sul fatto che l'emergenza sarebbe stata prorogata fino al 31 luglio 2020: nulla di vero, assolutamente no. A fine gennaio abbiamo deliberato lo stato di emergenza nazionale, un attimo dopo che l'Oms ha decretato l'emergenza un'epidemia globale. L'emergenza è stata dichiarata fino al 31 luglio. Non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino al 31 luglio*".

B. LE MISURE: QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATE? (ART. 1, COMMA 2)

Del sostanzioso elenco delle misure adottabili, riportiamo una selezione:

- limitazione della circolazione delle persone, divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena;

- sospensione dell'attività in spazi aperti al pubblico, divieto di svolgere attività all'aperto, sospensione di cerimonie, eventi e competizioni sportive, anche privati;
- riduzione, sospensione o soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
- sospensione o chiusura delle scuole di ogni ordine e grado;
- limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- limitazione, sospensione o chiusura di bar, ristoranti, fiere, mercati e delle attività di vendita al dettaglio, garantendo la reperibilità di generi alimentari e di prima necessità;
- limitazione o sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
- possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato;
- obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure di sicurezza anti-contagio (distanza o con strumenti di protezione individuale).

[Per una trattazione più fedele si rinvia al testo del Dpcm 25/03/2020](#)

C. L'ADOZIONE DELLE MISURE: MAGGIORE AUTONOMIA ALLE REGIONI (ARTT. 2 E 3)

Il provvedimento, disponendo che le ordinanze vigenti continuino ad applicarsi per ulteriori 10 giorni, disciplina le **procedure** per l'adozione di tali misure, attraverso:

- uno o più dpcm, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate - nel caso in cui riguardino specifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni - nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale;
- Ordinanze dei Presidenti delle Regioni contenenti ulteriori restrizioni, per specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario, ma - precisa il premier Conte - "*rimane al Governo la funzione di coordinamento*".

D. SANZIONI E CONTROLLI: MULTE PIÙ SALATE (ART. 4)

Il decreto-legge prevede:

- **sanzioni amministrative da 400 a 3.000 euro** per chi non rispetta i divieti di circolazione e le regole di contenimento;
- per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali si applica inoltre la **sanzione amministrativa della chiusura da 5 a 30 giorni**;
- in caso di reiterata violazione della stessa disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
- la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la **reclusione da 1 a 5 anni**;
- **non è prevista** in nessun caso la **confisca di auto, moto e veicoli**.

2. IL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 25 MARZO 2020

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 **apporta modifiche alle disposizioni del DPCM 22 marzo** e le disposizioni contenute producono **effetto da giovedì 26 marzo 2020**.

Nello specifico, il decreto definisce che:

- A. l'elenco dei codici ATECO previsti nell'**allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020** è **sostituito dall'allegato 1 del presente decreto** (elenco delle attività "permesse" - vedi [TABELLA "A"](#));

- B. per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
- le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività ammesse (allegati 1 e 2 del dpcm 11 marzo 2020 e allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale);
 - le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di call center in entrata – cosiddetto inbound – (per la gestione di ordinativi, assistenza clienti, etc.) e solo con riferimento alle attività ammesse (allegati 1 e 2 del dpcm 11 marzo 2020 e allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale);
 - le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti;
- C. le imprese che non erano state sospese dal dpcm 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, possono **ultimare le attività necessarie alla sospensione**, inclusa la spedizione della merce in giacenza, **fino alla data del 28 marzo 2020**.

➤ [VAI AL TESTO DEL DECRETO MISE 25/03/2020](#)

Ricapitoliamo ora nella **TABELLA “A”** i codici ATECO delle attività consentite:

ATECO	DESCRIZIONE	DPCM
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali	22/03/2020
03	Pesca e acquacoltura	22/03/2020
05	Estrazione di carbone	22/03/2020
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	22/03/2020
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale	22/03/2020
10	Industrie alimentari	22/03/2020
11	Industria delle bevande	22/03/2020
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	22/03/2020
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)	22/03/2020
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro	22/03/2020
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno	22/03/2020
17	Fabbricazione di carta (esclusi i seguenti codici: 17.23 e 17.24)	22/03/2020 + 25/03/2020
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati	22/03/2020
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	22/03/2020
20	Fabbricazione di prodotti chimici (esclusi i seguenti codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)	22/03/2020 + 25/03/2020
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	22/03/2020
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (esclusi i seguenti codici: 22.29.01 e 22.29.02)	22/03/2020 + 25/03/2020
23.13	Fabbricazione di vetro cavo	25/03/2020
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	22/03/2020
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	25/03/2020
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	25/03/2020

26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	22/03/2020
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	22/03/2020
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici	25/03/2020
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio	25/03/2020
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)	22/03/2020
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)	22/03/2020
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	22/03/2020
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	22/03/2020
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri	22/03/2020
33	Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (esclusi i seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)	22/03/2020 + 25/03/2020
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	22/03/2020
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	22/03/2020
37	Gestione delle reti fognarie	22/03/2020
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero materiali	22/03/2020
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	22/03/2020
42	Ingegneria civile (esclusi i seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)	22/03/2020 + 25/03/2020
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione	22/03/2020
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli	22/03/2020
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli	22/03/2020
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori	22/03/2020
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi	22/03/2020
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	22/03/2020
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici	22/03/2020
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali	22/03/2020
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori	22/03/2020
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico	22/03/2020
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici	22/03/2020
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento	22/03/2020
47.11.10	Ipermercati	11/03/2020
47.11.20	Supermercati	11/03/2020
47.11.30	Discount di alimentari	11/03/2020
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	11/03/2020
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	11/03/2020

47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	11/03/2020
47.2	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati	11/03/2020
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	11/03/2020
47.4	Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati	11/03/2020
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	11/03/2020
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari	11/03/2020
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	11/03/2020
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	11/03/2020
47.73.10	Farmacie	11/03/2020
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica	11/03/2020
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati	11/03/2020
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale	11/03/2020
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici	11/03/2020
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	11/03/2020
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento	11/03/2020
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	11/03/2020
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet	11/03/2020
47.91.20	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione	11/03/2020
47.91.30	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono	11/03/2020
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	11/03/2020
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	22/03/2020
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua	22/03/2020
51	Trasporto aereo	22/03/2020
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	22/03/2020
53	Servizi postali e attività di corriere	22/03/2020
55.1	Alberghi e strutture simili	22/03/2020
J (da 58 a 63)	Servizi di informazione e comunicazione	22/03/2020
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative	22/03/2020
69	Attività legali e contabili	22/03/2020
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale	22/03/2020
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	22/03/2020
72	Ricerca scientifica e sviluppo	22/03/2020
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	22/03/2020
75	Servizi veterinari	22/03/2020
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)	25/03/2020
80.1	Servizi di vigilanza privata	22/03/2020

80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	22/03/2020
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione	22/03/2020
82.20	Attività dei call center	22/03/2020
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi	22/03/2020
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	22/03/2020
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese	25/03/2020
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	22/03/2020
85	Istruzione	22/03/2020
86	Assistenza sanitaria	22/03/2020
87	Servizi di assistenza sociale residenziale	22/03/2020
88	Assistenza sociale non residenziale	22/03/2020
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali	22/03/2020
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche	22/03/2020
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari	22/03/2020
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	22/03/2020
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa	22/03/2020
96.01	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	11/03/2020
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali	11/03/2020
96.01.20	Altre lavanderie, tintorie	11/03/2020
96.03.00	Servizi di pompe funebri e attività connesse	11/03/2020
97	Attività di famiglie/convivenze come datori di lavoro per personale domestico	22/03/2020

3. IL BLOCCO DELLE ATTIVITÀ: ULTERIORI CHIARIMENTI

Di seguito riportiamo i principali chiarimenti ad oggi disponibili rintracciati anche grazie alle [FAQ del Governo](#) e alle [FAQ di Confindustria](#).

Il dpcm 22 marzo 2020 ha disposto la chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali, con le seguenti eccezioni:

<p>Le attività indicate nell'allegato 1 (allegato modificato come da TABELLA "A"). Situazione frequente → azienda che svolge diverse attività ascrivibili a diversi codici ATECO.</p>	<p>Sul punto <i>Confindustria</i> ritiene ragionevolmente che l'attività possa essere svolta solo in relazione alle attività consentite, anche se secondarie (purché si tratti di una attività e non di operazioni occasionali), senza alcuna necessità di comunicazione al Prefetto. Nel caso di attività secondarie permessa, pare possibile continuare a svolgere l'attività principale se funzionalmente integrata alla secondaria (ad esempio, si tratti di un ciclo produttivo inscindibile), previa comunicazione al Prefetto</p>
<p>Le attività professionali, salvo il rispetto delle distanze minime interpersonali, incentivo dello smart working, etc. (vedi art. 1, punto 7, dpcm 11/03/2020)</p>	<p>Nelle <i>FAQ del Governo</i> viene precisato che tale possibilità prescinde dalla forma attraverso le quali siano svolte, quindi anche in forma d'impresa (tipico è il caso delle società tra professionisti o STP).</p>

Precisa inoltre che:

<p>Restano ferme le previsioni già contenute nel D.P.C.M. 11 marzo 2020, ossia il blocco delle attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, etc.) e quelle di servizi alla persona, salvo quelle essenziali indicate negli allegati al provvedimento</p>	<p>Nelle <i>FAQ del Governo</i> viene precisato che i negozi che vendono beni NON di prima necessità, possono comunque operare con la sola modalità di consegna a domicilio. Inoltre viene precisato che i beni per cui è consentita la produzione (D.P.C.M. 22 marzo 2020) non possono essere venduti in negozio se non previsti nel D.P.C.M. 11 marzo 2020 (ma comunque possono essere venduti con modalità alternative, come la consegna a domicilio).</p> <p>Viene inoltre precisato che le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività; sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio.</p> <p>Per quanto riguarda bar e ristoranti, possono rimanere aperti per continuare a svolgere attività consentite (ad esempio: vendita di tabacchi e quotidiani); l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta solo tramite la consegna a domicilio.</p>
<p>Restano ferme le indicazioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020</p>	<p>Restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.</p> <p>Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale</p>

7

Per quanto riguarda le **modalità di esercizio delle attività economiche** va ricordato che possono proseguire:

<p>Se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (c.d. smart working) ogni tipo di attività, anche quelle sospese</p>	<p>Secondo Confindustria sarebbe comunque consentito l'accesso ai locali dell'azienda per svolgere attività di <i>backoffice</i> (indifferibili pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), se non eseguibili da remoto</p>
<p>Attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali</p>	<p>Sono ammesse previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Nell'attesa della risposta da parte del Prefetto, comunque l'attività può essere svolta. Per i soggetti che svolgono attività funzionali ad attività consentite, è possibile svolgere la propria attività esclusivamente per tali soggetti e non per altri clienti</p>

<p>Attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici (non è consentita l'attività di vendita di prodotti nelle erboristerie) nonché di prodotti agricoli e alimentari (è consentita l'attività di vendita di prodotti per animali)</p>	<p>Secondo i chiarimenti di <i>Confindustria</i>, vista l'emergenza sanitaria globale, queste filiere sono autorizzate anche in relazione a beni destinati all'estero. Nelle <i>FAQ del Governo</i> si precisa che studi medici e odontoiatrici possono continuare a operare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, solo in relazione a prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa</p>
<p>Attività degli impianti a ciclo produttivo continuo</p>	<p>Sono consentite, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti</p>